

causa de delictis del C.C.
N. 247 del 24/4/1970



COMUNE DI ANCONA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Art. 1

Il Comune di Ancona, interprete dei desideri e dei sentimenti della cittadinanza, ritiene che tra i suoi doveri debba essere compreso il compito di additare alla pubblica estimazione l'attività di tutti coloro che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, della scuola, del lavoro, della produzione, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività comunali, con atti di coraggio e di amore, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città di Ancona, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative d'interesse comunitario.

Art. 2

Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemeranza destinati a premiare le persone e gli enti od istituzioni che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

Le civiche benemeranze assumono le seguenti forme:

- Medaglia d'Oro
- Medaglia d'Argento
- Attestato di Civica Benemeranza

Art. 3

Le civiche benemeranze sono conferite solennemente il 4. maggio di ogni anno, ricorrenza della festività di S. Ciriaco, Patrono cittadino.

Art. 4

La concessione delle civiche benemeranze è deliberata dalla Giunta Municipale, cui le proposte vengono sottoposte, corredate dai necessari elementi illustrativi.

Art. 5

Le proposte di concessione possono essere inoltrate dai membri della Giunta e del Consiglio comunale, dagli Uffici municipali, da Enti, istituzioni e da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute mediante la civica benemeranza.

Art. 6

La forma della civica benemerenzza è stabilita ad esclusiva di screzione della Giunta Municipale, cui compete il giudizio di valutazione sulle benemerenzze effettivamente acquisite dalla persona, dallo Ente o istituzione proposti.

Art. 7

Le civiche benemerenzze prevedono le seguenti 8 classi:

- Classe I - Benemeriti per le Scienze, Lettere ed Arti
- a) Benemeriti nel campo delle Scienze (tecniche, giuridiche, mediche)
 - b) Benemeriti nel campo delle Arti Figurative
 - c) Benemeriti nel campo delle Lettere (critici, storici, giornalisti)
 - d) Benemeriti nel campo della Musica e dello Spettacolo
- Classe II - Educatori
- Classe III - Lavoratori, Industriali, Operatori economici ed animatori di Istituzioni cittadine
- a) Lavoratori, industriali ed operatori economici
 - b) Dirigenti e promotori di istituzioni culturali ed artistiche
- Classe IV - Mecenati, filantropi o benemeriti delle varie attività sociali ed assistenziali
- Classe V - Enti ed istituzioni anconitane
- Classe VI - Collaboratori dell'Amministrazione Comunale (Consulenti, funzionari interni ed esterni, appartenenti a Commissioni occ.)
- Classe VII - Benemeriti per atti di coraggio, per particolari manifestazioni di amore verso la Città, e per attività sportive.
- Classe VIII - Promotori di nuove iniziative che abbiano contribuito allo sviluppo della città.

Art. 8

Le civiche benemerenzze sono consegnate unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale, recante un numero progressivo corrispondente a quello riportato sul Registro delle concessioni, conservato a cura dell'Ufficio Gabinetto.

Art. 9

Nel caso di rinuncia alla civica benemerenzza non sarà dato corso alla registrazione: qualora la registrazione sia già avvenuta, la Giunta Municipale procederà alla revoca della concessione.